SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **312**.

Interventi urgenti a sostegno dell'economia . . . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **313**.

Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza . . . . Pag. 12

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **314**.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 5 maggio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 aprile 1994 . . . . Pag. 17

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 17

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni . . . . Pag. 18

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 18

Ministero dell'interno

DECRETO 29 aprile 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 4 ottobre 1993 concernente revisione della classificazione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario . . . . Pag. 19

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 23 maggio 1994.

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore nelle isole Eolie. Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 maggio 1994.

Ammissione di un dipendente del Partito socialista italiano al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità . Pag. 20

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 27 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Aosta . . . . Pag. 21

Ministero delle finanze

DECRETO 22 aprile 1994.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 1994 per i fabbricati già rurali . . . . Pag. 21

Ministero dell'ambiente

DECRETO 7 aprile 1994.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma capitale . . . . Pag. 24

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1993.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada forestale da parte del sig. Peli Mario. (Deliberazione n. V/50135) . . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada di accesso ad un fabbricato da parte del sig. Zanetti Mario. (Deliberazione n. V/50125) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Collio e Tavernole sul Mella dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di punti di sosta e aree attrezzate da parte della comunità montana della Val Trompia. (Deliberazione n. V/50126) . . . . Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo interrato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/50117). . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Val Masino e Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/50115). . . . . Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada privata da parte della sig.ra Melzani Maddalena. (Deliberazione n. V/50128). . . . . Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento igienico-sanitario al fabbricato denominato «Rifugio alpino Nicola» da parte del sig. Esposito Angelo. (Deliberazione n. V/50121). . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione di un rudere e la posa di una bacheca da parte dell'A.R.F. (Deliberazione n. V/50106) . . . . Pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50134) . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il potenziamento dell'acquedotto comunale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50108) . . . . Pag. 46

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag 47

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 47

DECRETO RETTORALE 2 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio siglabile C.A.F S r.l.», in Torino . . . . Pag. 50

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Autorizzazione all'ente autonomo Fiera di Milano ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 50

Autorizzazione alla società «Confida amministrazione fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, ad esercitare attività fiduciaria . . . . Pag. 50

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere negativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Asti» . . Pag. 50

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» . . . . . . Pag. 51

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 24 maggio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 51

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 1994 . . . . Pag. 51

Università di Roma «Tor Vergata»:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 52

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 52

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994) . . . . Pag. 52

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 10:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali: 6% garantite dallo stato «B»; 7% garantite dallo stato «B», sorteggiate il 10 maggio 1994.

94A3259

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **312.**

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa; rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica. 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

10. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma *2-ter*, ed

attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate,» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,».

Art. 5.

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 6.

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.».

4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle modalità di contribuzione degli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in bilancio.

8. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

9. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 7.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorrà, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)*, e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)*, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)* risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera *b)* risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura a tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alineazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera *b)*, gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Art. 8.

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera *b)*, definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera *b)*, fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata.

3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

Art. 9.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0392

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **313**.

Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare i pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché di emanare disposizioni finanziarie per le Forze di polizia e per la protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, della direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato militare cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie per la protezione civile e per le Forze di polizia

1. Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegnazione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0401

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. **314**.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

Funzioni dell'Ente

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) l'amministratore;

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti iscritti nel Registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficenza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

6. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

Art. 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 13.

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 19 aprile 1994 che hanno disposto per il 29 aprile 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 aprile 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,95 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,84 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 91,95 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 246.427.162.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 luglio 1994, a L. 624.317.933.500 per quelli a centottantacinque giorni con scadenza 31 ottobre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 1.048.514.455.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 28 aprile 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,61 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,17 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,75 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3520

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 maggio 1994 è pari a 67.214 miliardi;

Decreta:

Per il 31 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3521

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 maggio 1994 è pari a 67.214 miliardi;

Decreta:

Per il 31 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3522

DECRETO 20 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 maggio 1994 è pari a 67.214 miliardi;

Decreta:

Per il 31 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3523

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 4 ottobre 1993 concernente revisione della classificazione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto n. 17200.C 1-*quater* in data 4 ottobre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993, con il quale è stata approvata la revisione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni della Repubblica;

Rilevata la necessità di apportare alcune rettifiche;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 17200.C 1-*quater* in data 4 ottobre 1993, concernente la revisione della classificazione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni e rettificato come segue:

1) a pag. 39, nella quarta colonna (decreto assegnazione qualifica attuale) in corrispondenza del comune di Bergamo va inserito: «decreto ministeriale 1° luglio 1980»;

2) a pag. 89 il comune di Villafaletto va incluso tra i comuni di classe IV;

3) a pag. 85 «Trescore Cremosano» va sostituito con «Trescore Cremasco»;

4) a pag. 95 «Nissora» va sostituito con «Nissoria»;

5) a pag. 95 il comune di Sperlinga va classificato quale unico comune della provincia di Enna di classe 4ª;

6) a pag. 97 il dato relativo alla popolazione del comune di Rignano sull'Arno è di «6359»;

7) a pag. 103 il dato relativo alla popolazione del comune di Morolo è di «2994»;

8) a pag. 103 il dato relativo alla popolazione del comune di Sant'Andrea del Garigliano è di «1709»;

9) a pag. 108 «Ospitaletti» va sostituito con «Ospedaletti»;

10) a pag. 108 «Rocchetta Mervina» va sostituito con «Rocchetta Nervina»;

11) a pag. 109 «Pormassio» va sostituito con «Pornassio»;

12) a pag. 111 i comuni di Vasia, la convenzione tra i comuni di Vallebona e Serborge, la convenzione tra i comuni di Villa Faraldi e Diano Aretino vanno stralciati e inseriti tra i comuni della provincia di Imperia a pag. 109;

13) a pag. 128 il dato della popolazione del comune di Forza d'Agrò è di «948»;

14) a pag. 149 il comune di Montegrotto Terme va incluso tra i comuni di classe II per effetto del decreto ministeriale 2 maggio 1989;

15) a pag. 169 «Uizzano» va sostituito con «Uzzano»;

16) a pag. 172 «Viaggianello» va sostituito con «Viggianello»;

17) a pag. 173 «Cerosimo» va sostituito con «Cersosimo»;

18) a pag. 177 il dato relativo alla popolazione del comune di Bovalino è «8.307»;

19) a pag. 177 il dato relativo alla popolazione del comune di Caulonia è di «8.259»;

20) a pag. 182 il comune di Velletri va incluso tra i comuni di classe 1ª/*B* per effetto del decreto ministeriale 5 giugno 1963;

21) a pag. 201 il comune di Giulianova va incluso tra i comuni di classe 1ª/*B* per effetto del decreto ministeriale 28 settembre 1985;

22) a pag. 212 «Crespano del Garda» va sostituito con «Crespano del Grappa»;

23) a pag. 216 la convenzione «Bicinicco - Trivignano Udinese» va inserita tra le sedi convenzionate di classe 3ª in quanto il numero degli abitanti è, rispettivamente, di 1.779 e di 1.704 abitanti, per un totale di 3.843;

24) a pag. 221 la convenzione «Maccagno-Pino sulla Sponda del Lago Maggiore» va inserita tra le convenzioni di classe 3ª per effetto del decreto ministeriale 2 settembre 1991 relativo all'elevazione di classe della segreteria del comune di Maccagno;

25) a pag. 223 la convenzione «Coggiola-Ailoche» va inserita tra le sedi convenzionate di classe 4ª in quanto il numero degli abitanti è, rispettivamente, di 2.579 e di 333 abitanti per un totale di 2.912.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il Ministro:* DELL'OSSO

94A3461

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 maggio 1994

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (Messina) in data 20 dicembre 1993, n. 1014;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 6/TR - n. 114 in data 7 febbraio 1994, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 20 gennaio 1994, n. 377/13.12/Gab.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le regioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art 1

Dal 1° giugno 1994 al 31 agosto 1994 è vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti precisazioni:

A) Alicudi - Stromboli e Panarea: divieto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto merci.

B) Lipari - Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco limitato a caravan e auto-caravan con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti;

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro. RADICE

94A3500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1994.

Ammissione di un dipendente del Partito socialista italiano al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 20 gennaio 1994, con la quale la segreteria del gruppo parlamentare del Partito socialista italiano ha trasmesso il nominativo del soggetto che ha esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegata la domanda del lavoratore stesso;

Vista la dichiarazione di responsabilità rilasciata dal gruppo parlamentare del Partito socialista italiano a corredo della singola domanda di prepensionamento, dalla quale risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze del lavoratore interessato;

Decreta:

Con decorrenza 1° febbraio 1994 è ammesso a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità il soggetto di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ. (Art 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236)

De Cesare Berardino, nato a Rieti il 28 luglio 1938, residente in piazza dei Navigatori, 23 - 00147 ROMA

94A3462

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Aosta.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Aosta;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno.

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Aosta come segue:

direzione di atterraggio 85°-265°;

lunghezza di atterraggio m 1240;

livello medio dell'aeroporto m 541 slm;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 09 m 540,3 slm;

testata 27 m 545,7 slm.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il Ministro COSTA

94A3463

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 1994.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 1994 per i fabbricati già rurali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale stabisce nuovi requisiti per il riconoscimento, agli effetti fiscali, della ruralità dei fabbricati;

Considerato che per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dal predetto art. 9, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994 deve essere destinata, per un terzo, ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, giusta quanto stabilito nel comma 14 del predetto art. 9;

Tenuto presente che, ai sensi dello stesso comma 14, con decreto del Ministro delle finanze devono essere stabilite le modalità di individuazione, riparto e devoluzione, da parte dei concessionari della riscossione della quota di gettito sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare un apposito modello per il versamento al concessionario della riscossione dell'ICI dovuta per l'anno 1994 per i predetti fabbricati già rurali, fermo restando il modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio, il quale, relativamente all'ICI dovuta per l'anno 1994, non può essere utilizzato per il versamento dell'imposta riguardante i citati fabbricati già rurali;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui dispone che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento dell'ICI al concessionario della riscossione;

Visto l'art. 92 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, unitamente alle relative caratteristiche stabilite nell'allegato *A*, l'annesso modello per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133. Resta fermo il modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, citato nelle premesse, il quale, relativamente all'ICI dovuta per l'anno 1994, non può essere utilizzato per il versamento dell'imposta riguardante i predetti fabbricati già rurali.

Art. 2.

Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel predetto decreto interministeriale del 12 maggio 1993, ferma restando l'unicità del conto corrente postale del concessionario ai sensi di quanto disposto con l'art. 3 dello stesso decreto interministeriale.

Art. 3.

I concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui all'art. 1, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri sportelli e quelli delle aziende di credito convenzionate, nonché la fornitura gratuita all'Amministrazione delle poste, presso i reparti economato delle direzioni provinciali, per la successiva distribuzione agli sportelli postali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'interno
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 345

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1) *Struttura e formato del modello.*

Il bollettino denominato «Mod. CH 8 bis-ICI-R» è stampato su carta di gr. 90/mq e con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo: cm 10,2;

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;

3) lunghezza del certificato di accreditamento: cm 16,5;

4) lunghezza della ricevuta: cm 16,5.

I segni grafici di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCR B nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente:

a mm 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 153 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

2) *Caratteristiche grafiche del modello.*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del bollettino e sono definite in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

3) *Zone a lettura ottica e relative specifiche.*

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore verde, per lettura ottica, sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»;

segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|);

zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|), aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore e a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore e a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

4) *Caratteristiche della carta del modello.*

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto 1), deve presentare le seguenti caratteristiche:

spessore: mm 0,089 - 0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88%);

lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta del versamento di L

LIRE
sul c/c n. intestato a Servizio Riscossione Tributi I.C.I.

Concessione di (a)

eseguito da

Comune di ubicazione degli immobili (b) CAP

Codice fiscale del contribuente

Versamento in acconto (c) Versamento a saldo (c)

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (d) L

Data BOLLO DELL'UFFICIO P T

000

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][0][0][0]

LIRE
sul c/c n. intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.

Concessione di (a)

eseguito da

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ACCONTO (c) SALDO (c)

ICI - 1994 FABBRICATI GIÀ RURALI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (d)

MOD CH - 8 BIS ICI-R

BOLLO DELL'UFFICIO P T Data

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

> <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

ATTENZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato per versare l'imposta comunale sugli immobili (I C I) dovuta per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito nella legge 26/2/1994, n. 133.

ISTRUZIONI

Il versamento deve essere effettuato distintamente **per ogni Comune** nell'ambito del cui territorio sono ubicati i **fabbricati già rurali.** Se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più **fabbricati già rurali**, il versamento li deve comprendere tutti.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del Concessionario ne la cui circoscrizione (AMBITO) è compreso il Comune ove sono ubicati i predetti fabbricati, ovvero presso gli sportelli del medesimo Concessionario.

Il contribuente può avvalersi per l effettuazione del versamento delle aziende di credito convenziona e con il Concessionario.

L'importo del versamento va arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire

Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi e con penna nera o blu

[A][B][C][D][E][F][G][H][L] ecc ACCONTO (c) [X] ecc [ ][1][2][3][4][5][6][0][0][0]

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

a) Indicare per esteso la Concessione cui è diretto il versamento Es ALESSANDRIA "A" - CARAL TRIBUTI spa

b) *Indicare* il comune di ubicazione dei **fabbricati già rurali** senza interpunzioni o spazi in bianco. Esempi: SANTARCANGELODIROMAGNA; SANBENEDETTODELTRONTO, col relativo C.A.P.. Per i grandi Comuni, che sono suddivisi in zone postali, indicare il numero proprio della città, con terminale 100 (es.: Roma, 00100, Milano 20100).

c) Barrare la casella (X) in caso affermativo Lasciare il riquadro in bianco nel caso contrario.

d) Se il **fabbricato già rurale** costituisce l abitazione principale del contribuente, indicare l'importo, senza arrotondamento della detrazione calcolata per l'abitazione medesima.

AVVERTENZE

(in caso di utilizzo per versamento su C/C postale)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta i cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 96 Reg. Esec. Codice P T.).

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

94A3501

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 aprile 1994.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma capitale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DELEGATO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 concernente la delega di funzioni, per i problemi delle aree urbane, del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 1° marzo 1992 recante: «Approvazione del Programma degli interventi per Roma capitale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nella seduta del 25 febbraio 1994 la commissione per Roma capitale ha approvato la delibera n. 3/94 avente ad oggetto «Esclusione di interventi già ricompresi nel Programma degli interventi per Roma capitale»;

Considerato che nella stessa seduta la commissione ha pure approvato la delibera n. 4/94 avente ad oggetto «Modifica di denominazione di interventi»;

Considerato che nella stessa seduta la commissione ha infine approvato la delibera n. 5/94 avente ad oggetto «Ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma capitale per l'anno 1994. Integrazioni e modifiche al Programma»;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle deliberazioni adottate dalla Commissione per Roma capitale;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dal Programma degli interventi per Roma capitale gli interventi già inseriti e di seguito specificati:

a2.2. Realizzazione centro servizi Banca d'Italia a Frascati - località Vermicino

c5.2.4. SIP-STET - Ampliamento di impianti e reti di telecomunicazioni: Pietralata

c5.2.5. SIP-STET - Realizzazione nuovi edifici per centrali telefoniche: Ponte di Nona

c5.2.6. SIP-STET - Ristrutturazione di complessi esistenti destinati a centrali telefoniche: Colombo, EUR I, Morena, Nomentana, Primavalle, Tiburtino 3, Tuscolana

c5.2.7. SIP-STET - Installazione tralicci per sostegno antenne: Ardeatina, Bravetta, Casal dei Pazzi, Cassia, Hôtel Cicerone, Italcable, La Storta, Torre Maura

c5.4.2.1. ACEA - Protezione sorgenti Acqua Vergine

c5.4.2.4. ACEA - Acquedotto lago di Bracciano: II stralcio funzionale - perizia di variante e suppletiva

c5.4.2.20. ACEA - Interventi ordinari sulla rete di distribuzione: triennio 1992-94

c5.4.2.21. ACEA - Piano di trasformazione e risanamento della rete idrica di distribuzione: progetti speciali di zona 1, 2, 3, 4, 5

c5.4.2.24. ACEA - Centro gestionale Valleranello

c5.4.2.26. ACEA - Nuovo laboratorio centralizzato acque Grottarossa

c5.4.3.2. ACEA - Rilevamento corpi idrici superficiali: monitoraggio Tevere, monitoraggio del lago di Bracciano e installazione rete di pluviometri

c5.4.3.3. ACEA - Impianto di depurazione Roma-Nord: ristrutturazione e telecontrollo, ampliamento del I e II lotto funzionale

c5.4.3.4. ACEA - Impianto di depurazione Roma-Est: ristrutturazione e predisposizione telecontrollo della I sezione; riduzione dell'impatto ambientale, sistemazione funzionale della II sezione e telecontrollo della I e II sezione; deodorizzazione

Art. 2.

È modificata la precedente denominazione dell'intervento già rubricato con codice c2.2 nei seguenti termini: «Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del Parco».

Art. 3.

È modificata la precedente denominazione dell'intervento già rubricato con codice e2.1.5 nei seguenti termini: «Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi».

Art. 4.

Sono inserite nel Programma degli interventi per Roma capitale le iniziative di seguito riportate con il relativo codice aventi quale proponente il comune di Roma:

c3.1.10. Recupero ghetto: restauro Portico d'Ottavia

c3.3.1.1. Ristrutturazione piazza Capelvenere «Casette Pater» Acilia

d2.1.1. Costruzione parcheggi di scambio:
- Villa Bonelli
- Vitinia I
- La Storta
- Ostia Lido nord
- Arco di Travertino
- Osteria del Curato
- Magliana

d4.2.5. Metropolitana linea B diramazione Bologna-Montesacro

d4.2.6. Metropolitana linea G: tratto Grano-S. Giovanni

d4.2.7. Ristrutturazione metropolitana linea A

d4.3.6. Ristrutturazione e ammodernamento rete tramviaria

e3.1.4. Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del Teatro dell'Opera

Art. 5.

Sono ripartite come di seguito specificato le risorse per lire 59.200 milioni stanziate nel bilancio 1994.

Comune di Roma:

d4.3.6.	Ristrutturazione e ammodernamento rete tramviaria	lire 38.450 milioni

Ministero dei beni culturali e ambientali:

b1.1.2.	BCSAA Chiesa del Gesù	lire 1.000 milioni
b1.2.4.	BCSAA Castel S. Angelo Passetto Borgo. .	» 2.000 milioni
b1.1.8.	BCSAA S. Maria della Pace.	» 750 milioni
b1.1.28.	BCSAA Sant'Andrea delle Fratte	» 1.000 milioni
b1.2.1.	BCSAA Galleria Borghese	» 2.500 milioni
b1.1.14.	BCSAA Basilica S. Maria degli Angeli . . .	» 1.000 milioni
b1.5.1.	BCSAA S. Michele . .	» 1.000 milioni
b1.2.14.	BCSAR Palazzo ex Istituto Massimo	» 4.500 milioni
	Totale . . .	lire 13.750 milioni

I suddetti finanziamenti assegnati al Ministero per i beni culturali e ambientali si riferiscono a lotti conclusivi degli interventi codificati e pertanto con essi saranno definitivamente completati detti interventi. Per l'intervento **b1.5.1** il finanziamento si riferisce al completamento del lotto funzionale Cortile del Porto in attuazione della convenzione internazionale ICCROM.

Provincia di Roma:

c3.1.8.	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini.	lire 2.700 milioni
e2.1.5.	Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi	» 4.300 milioni
	Totale . . .	lire 7.000 milioni

Per l'intervento c3.1.8 il finanziamento si riferisce al completamento del lotto funzionale relativo al restauro dei cortili.

Totale generale . . . lire 59.200 milioni

Art. 6.

Sono approvate le riduzioni delle assegnazioni finanziarie per gli interventi del Programma che qui di seguito si elencano riportando a fianco di ciascuno di essi l'assegnazione di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1992, e successive modificazioni e la riduzione apportata:

		Assegnazioni precedenti (milioni)	Riduzioni (milioni)
c1.5.1.	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine	5.000	2.000
c2.1.	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto.	10.000	2.000

		Assegnazioni precedenti (milioni)	Riduzioni (milioni)
c3.1.3.	Elaborazione piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'ospedale psichiatrico	1.000	1.000
c3.3.1.	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-Prima Porta, Casalotti-Montespaccato, Palmarola, Acilia-Dragona	42.000	33.300
d2.1.	Parcheggio Garbatella II	4.615	4.615
d2.1.	Parcheggio Muratella	3.770	3.770
d3.1.	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere I lotto.	5.000	2.500
d4.2.1.	Progettazione preliminare linee metropolitane B-D-F-G-L .	10.000	7.000
d4.2.2.	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in consiglio comunale (Anagnina-Tor Vergata-Tor Bella Monaca) e metropolitana a servizio del comprensorio dello SDO di Centocelle-Torre Spaccata, fino all'Arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del progetto direttore dello SDO	56.200	56.200
e3.1.1.	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio-Villa Strohl Fern .	15.000	2.600
f1.1.	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	5.000	5.000
f1.5.	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro multimediale	5.000	5.000
f2.1.	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'ufficio speciale del piano regolatore . .	5.000	5.000
	Totale riduzioni . . .		129.985

Art. 7.

È approvata la riallocazione delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente della presente deliberazione, secondo l'elenco che segue nel quale sono indicate, a fianco di ciascun intervento, le nuove assegnazioni e l'importo totale comprendente anche le eventuali assegnazioni precedenti:

		Assegnazioni nuove (milioni)	Totale assegnazioni (milioni)
b1.2.9.	Musei Capitolini: ristrutturazione . . .	10.000	10.000
b3.1.	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di:		
	Villa Torlonia: Villino dei Principi .	4.600	4.600
	Villa Pamphili: Villa Vecchia.	1.700	1.700
	Villa Carpegna: Casino Principale .	4.600	4.600
	Esproprio e sistemazione Villa York	6.500	6.500

		Assegnazioni nuove (milioni)	Totale assegnazioni (milioni)
c2.2.	Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del Parco .	2.000	3.000
c3.1.4.	Ristrutturazione recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della donna: Completamento del consolidamento	3.000	6.000
c3.1.10.	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia.	450	450
c3.3.1.1.	Ristrutturazione Piazza Capelvenere «Casette Pater» Acilia.	5.300	5.300
c3.3.2.	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca - interventi riqualificazione Corviale.	2.000	2.000
c3.3.10.8.	Risanamento igienico-sanitario Morena: I lotto fognature. .	8.000	8.000
d1.8.	Realizzazione via di Torrenova I e II lotto.	14.470	14.470
d1.13.	Realizzazione sottopasso linea FS a Torrevecchia	12.000	12.000
d2.1.1.	Costruzione parcheggi di scambio:		
	Villa Bonelli	5.650	5.650
	Vitinia I	2.500	2.500
	La Storta.	4.700	4.700
	Ostia Lido Nord .	3.350	3.350
	Arco di Travertino	3.510	3.510
	Osteria del Curato	5.750	5.750
	Magliana	9.805	9.805
d4.2.5.	Metropolitana linea B: Progettazione diramazione Bologna-Monte Sacro. . . .	4.000	4.000
d4.2.6.	Metropolitana linea G: Progettazione tratto Grano-S. Giovanni e deposito officina	6.000	6.000
d4.2.7.	Metropolitana linea A: Adeguamento ventilazione.	4.050	4.050
d4.3.6.	Ristrutturazione e ammodernamento rete tramviaria	3.550	42.000
e3.1.4.	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del Teatro dell'Opera .	2.500	2.500
Totale nuove assegnazioni . . .		129.985	

I finanziamenti assegnati per l'intervento d2.1.1. — costruzione parcheggi di scambio — riguardano la realizzazione di opere complementari esterne ed interne e rappresentano quota aggiuntiva al contributo *ex lege* n. 122/1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 206

94A3464

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1993.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502, (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Considerato che l'art. 2, punti 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) prevede la possibilità di assumere impegni a carico di esercizi futuri;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 aprile 1993 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) e dei rientri di gestione dell'anno 1992, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 1993, registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 42;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 26 ottobre 1993;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALURES - SOCIETÀ CONSORTILE P.A. - Portoscuso (Cagliari) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Produzione di leghe di alluminio semiliquide» (prat. n. 54365).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.516 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 1.230 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 3.077 da imputare alla quota Nord e 286 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 573 da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 19 luglio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

2) BIOINFORMEDICAL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Progetto Hiteco - Automazione avanzata per il settore sanitario» (prat. n. 56042).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.808 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.924.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 novembre 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

apporto prima della stipula di mezzi freschi al capitale sociale per lire 3.000 milioni utilizzabili a copertura di perdite;

impegno dei soci a fornire il supporto necessario per il completamento della ricerca.

3) COMAU S.P.A. - Grugliasco (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Saldatura a punti delle scocche prerivestite» (prat. n. 55299).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.060 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.651.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e nove mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 aprile 1991.

Condizioni particolari: lettera di patronage della FIAT S.p.a.

4) ESMALGLASS S.p.a - Reggio Emilia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Manufatti vetroceramici per edilizia» (prat. n. 54352).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.644 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.809.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1990.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

impegno della «Esmalglass s.a.» - Castellon a fornire alla «Esmalglass S.p.a.» il necessario supporto per portare a termine la ricerca.

5) FABBRICAZIONI NUCLEARI S.p.a - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Processo di fabbricazione di matrici ceramiche da impiegare in celle a combustibile a carbonati fusi» (prat. n. 55295).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.453 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire milioni 8.922;

2.453 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire milioni 8.922.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e due mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 16 aprile 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

6) FIAT - COMPONENTI E IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'INDUSTRIA S.p.a - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Alternatore aeronautico a 24.000 giri/min» (prat. n. 52361).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.163 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.908.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 marzo 1989.

Condizioni particolari: lettera di patronage della «FIAT S.p.a.» - Torino.

7) FINMECCANICA S.p.a - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato di automazione dei servizi interni di un edificio» (prat. n. 54047).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.849 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 348 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 872 da imputare alla quota Nord e 3.501 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.003 da imputare alla quota Sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1990.

8) MIEL S.P.A. - Marcallo con Casone (Milano) (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Componentistica per linee aeree per la trasmissione di energia elettrica in media tensione con cavo isolato» (prat. n. 55852).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.625 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.063.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 20 settembre 1991.

Condizioni particolari: fidejussione del signor Angelo Mariani.

9) NOV.EL. S.R.L. - Milano (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Terminali mobili ricetrasmittenti per comunicazioni radio trunked digitali» (prat. n. 56076).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.884 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.710.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1992.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

postergazione rispetto al credito dell'I.M.I., delle sovvenzioni dei soci di lire 460 milioni in essere al 31 dicembre 1992;

apporto prima della stipula di ulteriori sovvenzioni dei soci per lire 500 milioni, da postergare al credito dell'I.M.I.

10) PETROLVALVES S.R.L. - Castellanza (Varese) (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Valvole criogeniche di intercettazione» (prat. n. 56206).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.858 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.645.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota dei signori Mario Candiani (60%) e Mario Lualdi (40%).

11) RANCILIO MACCHINE PER CAFFÈ S.P.A. - Villastanza di Parabiago (Milano) (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove lavastoviglie da bar» (prat. n. 55841).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.048 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.620.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

12) S.A.I. - SOCIETÀ APPARECCHIATURE IDRAULICHE S.P.A. - Modena (classificate grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Motore idraulico a pistoni radiali con cilindrata variabile» (prat. n. 53116).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.201 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.179 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 2.949 da imputare alla quota Nord e 22 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 44 da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

13) SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci per neuropatie periferiche» (prat. n. 56198).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 15.946 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 2.338 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 4.252 da imputare alla quota Nord e 13.608 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 20.936 da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

14) S&T SISTEMI E TECNOLOGIE S.p.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema per il controllo di edifici di piccole e medie dimensioni basato su un'architettura modulare distribuita» (prat. n. 52781).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo. 1.291 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 27 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 68 da imputare alla quota Nord e 1.264 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 2.529 da imputare alla quota Sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1990.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
aumento per contanti del capitale sociale prima della stipula da lire 1.000 milioni a lire 1.500 milioni.

15) TOSH S.r.l. - Rozzano (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Stampa su oggetti» (prat. n. 53558).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 801 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a lire milioni 1.603.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1990.

Condizioni particolari:
1) fidejussione dei signori Marco Gemelli e Roberto Dragoni;
2) aumento per contanti, prima della stipula, del capitale sociale da lire 95 milioni a lire 400 milioni;
3) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1991 e sugli utili degli esercizi 1991, 1992 e 1993.

2. La spesa derivante dalla concessione degli interventi, di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, determinata in lire milioni 44.600 viene finanziata ai sensi dell'art. 7.

Art. 2.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ABB ADDA S.r.l. - Lodi (Milano); ABB TRASFORMATORI S.p.A. - Legnano (Milano); ABB SISTEMI TRASMISSIONE ENERGIA S.r.l. - Milano in solido (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca. «Componenti e sistemi per la trasmissione ad alta tensione continua».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55415/55416).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 7.494 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 10.706.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1991, sei anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2) BIOITALIA BIOPRO ITALIA S.P.A. - Padova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «L-lisina per via fermentativa».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55761/55762).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 6.075 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 13.500.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 8 agosto 1991, cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

3) CENTRO RICERCHE FATER - P&G SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - Pescara (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca. «Nuovi prodotti igienico-sanitari».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54360/57893).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 13.634 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 19.478.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° settembre 1990, sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

4) I.R.B.M. - ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuove tecniche di diagnosi e prevenzione».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55561-55562).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 20.402 corrispondente al 70% dei costi ammessi, pari a lire milioni 29.147.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1991, sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

5) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi operativi per personal computer».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54604/54822).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di

stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 9.137 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 13.054.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° dicembre 1990, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

6) ING C. OLIVETTI & C. S.P.A - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi pc e ws per lan».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55728/55729).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 14.329 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 20.470.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 10 luglio 1991, tre anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

7) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove tecnologie trasmissive e di distribuzione dei sistemi nell'offerta OSA».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55847/55848).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 20.182 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 28.832.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 24 settembre 1991, tre anni e nove mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

8) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Connettività di ambienti Olivetti verso reti basate su standard internazionali».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54858/54860).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 12.023 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 17.177.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 10 dicembre 1990, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

9) ISMES S.P.A - Bergamo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Tecniche di indagine sul comportamento strutturale di murature da consolidare».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi i sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55732/55733)

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 5.011 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 11.136.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 4 luglio 1991, cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. La spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

1. I seguenti progetti di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) FIAT COMPONENTI E IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'INDUSTRIA S.P.A. Torino ELESA - ELECTRONIC SOUND ATTENUATION S.P.A. - Torino in solido (classificate grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di progettisti di sistemi di trattamento di segnali digitali» (prat. 54607).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 309 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 476,8.

Durata del progetto: tre anni con inizio dal 1° gennaio 1991.

Condizioni particolari: fidejussione della «FIAT S.p.a.» - Torino.

2) ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di un ricercatore per il settore farmaceutico (prat. 53703).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 79 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 199.

Durata del progetto: due anni e sei mesi con inizio dal 1° aprile 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria, per un valore pari al doppio dell'anticipo.

3) SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Sud.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori e tecnici di laboratorio per il settore farmaceutico (prat. 53501).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.415 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore all'85% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.018.

Durata del progetto: quattro anni e tre mesi con inizio dal 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

4) TEKSID S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori da utilizzare nell'ambito del settore metallurgico» (prat. 53696).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 424 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 653,1.

Durata del progetto: cinque anni e sei mesi con inizio dal 22 febbraio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della «FIAT S.p.a.» - Torino.

2. Alla spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire milioni 4.227 si provvede ai sensi dell'art. 7.

Art. 4.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

1) FABBRICA MILANESE CONDUTTORI S.P.A. - Milano in solido con DE ANGELI INDUSTRIE S.P.A. - Ascoli Piceno.

«Nuovi cavi a fibre ottiche e relative linee di produzione» (prat. n. 51563).

Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 15 dicembre 1990.

Modifica titolarità e condizioni.

Titolarità e condizioni: alla sola «Fabbrica Milanese Conduttori S.p.a.» - Milano con liberazione «De Angeli Industrie S.p.a.» - Ascoli Piceno, fermi restando condizioni, modalità e termini a suo tempo stabiliti nel contratto originario, previo il rilascio di fidejussioni bancarie che prevedano la loro validità anche in caso di

revocatoria fallimentare ed ordinaria esperita dagli organi di eventuli procedure concorsuali. Il tutto a condizione che venga saldato l'arretrato in essere e venga perfezionato l'aumento di capitale (da lire 10,1 miliardi a lire 43,8 miliardi) e il consolidamento del debito di lire 10,4 miliardi come previsto nel piano di ristrutturazione predisposto da SIGE.

2) IC SOFT S P A - Napoli in solido con SIBI S P A - Padova.

«Moduli strutturali di informatica bancaria» (prat. n. 53640/346).

Delibere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 23 luglio 1990 e 15 dicembre 1990.

Modifica titolarità.

Titolarità a: «IC Soft S.p.a.» - Napoli in solido con «Gisiel S.p.a.» - Napoli e con «Banksiel S.p.a.» - Milano.

3) LABORATORI GUIDOTTI S P A - Pisa.

«Nuovi antiipertensivi ad attività A.C.E. - Inibitoria» (prat. n. 46428).

Delibere del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica: 30 ottobre 1986, 25 febbraio 1987, 6 maggio 1988.

Modifica durata.

Durata ricerca: otto anni e sei mesi (1° aprile 1985-30 settembre 1993).

Ammortamento: in undici rate semestrali (1° luglio 1994-1° luglio 1999).

Art. 5.

Non vengono ammesse all'intervento del Fondo ricerca applicata le seguenti domande di finanziamento:

SPR Centro italiano sviluppo S.r.l. - Monteviale (Vicenza);

Cedacrinord S.p.a. - Collecchio (Parma).

«SPR Analysis Due e prodotti derivati» (prat. n. 55569).

Preselezione: 22 aprile 1992.

Motivazione: il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata;

Emmepi telematica e sicurezza S.p.a. - Pavona (Roma).

«Sviluppo di un sistema elettronico modulare ad integrazione complanare per l'automazione globale degli edifici» (prat. n. 56083):

Preselezione: 22 aprile 1992.

Motivazione: il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata.

Art. 6.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 7.

La spesa derivante dagli interventi di cui agli artticoli 1 e 3 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire milioni 48.827.

Tale somma sarà successivamente impegnata ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 così come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470/1993 e trasferita all'I.M.I. a richiesta dello stesso Istituto, in relazione alle esigenze conseguenti al perfezionamento dei contratti con i soggetti beneficiari degli interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 29 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 17

94A0767

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada forestale da parte del sig. Peli Mario. (Deliberazione n. V/50135).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio 1993, prot. n. 1872, dal sig. Peli Mario per la realizzazione di strada forestale su area ubicata nel comune di Brione (Brescia), mappale 15, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto per dimensione e interferenza con la visuale pubblica del contesto vincolato non comporta una alterazione negativa dello stesso;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'uso pubblico della strada forestale (come dichiarato nella deliberazione della giunta municipale di Brione n. 138 del 15 dicembre 1992);

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brione (Brescia), mappale 15, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada di accesso ad un fabbricato da parte del sig. Zanetti Mario. (Deliberazione n. V/50125).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 novembre 1993, prot. n. 54847, dal sig. Zanetti Mario per la realizzazione di strada su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappale 3424 sub *a*, 3424 sub *b*, 3421, 3410, 3428, foglio 41, (per la parte interessata alle opere) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dare un accesso al fabbricato rurale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale 3424 sub *a*, 3424 sub *b*, 3421, 3410, 3428, foglio 41, (per la parte interessata alle opere) dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Collio e Tavernole sul Mella dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di punti di sosta e aree attrezzate da parte della comunità montana della Val Trompia. (Deliberazione n. V/50126).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 novembre 1993, prot. n. 50694, dalla comunità montana della Val Trompia per la realizzazione di punti di sosta e aree attrezzate su aree ubicate nei comuni di Collio (Brescia) mappale 49, foglio 35 e Tavernole sul Mella (Brescia) mappale 27, foglio 9, (per le sole parti interessate dalle opere) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere non vanno a modificare l'esteriore aspetto dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito

territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Collio (Brescia), mappale 49, foglio 35 e Tavernole sul Mella (Brescia) mappale 27, foglio 9 (per le sole parti interessate dalle opere) dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo interrato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/50117).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 ottobre 1993, prot. n. 47201, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 KV in cavo interrato su area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 267, 121, 119, 116, 117, 131, 150, 146, 145, 300, foglio 11 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art.. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico aree tutt'ora prive di questo servizio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 267, 121, 119, 116, 117, 131, 150, 146, 145, 300, foglio 11, (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3447

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Val Masino e Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/50115).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 agosto 1993, prot. n. 37560, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV su area ubicata nei comuni di Val Masino (Sondrio), mappali 393, 181, 306, 307, 429, 430, 304, 305, 182, 309, 184, 394, 395, 313, 186, foglio 43, mappali 54, 180, 56, 57, foglio 53 e Buglio in Monte (Sondrio) mappali 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 60, 7, 116, 117, 118, 8, foglio 4, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale di Buglio in Monte n. 163 del 24 giugno 1993 ed il certificato del sindaco del comune di Val Masino prot. 2257 del 20 luglio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel ripristinare il servizio elettrico alle utenze della località Sasso Bisolo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Val Masino (Sondrio), mappali 393, 181, 306, 307, 429, 430, 304, 305, 182, 309, 184, 394, 395, 313, 186, foglio 43, mappali 54, 180, 56, 57, foglio 53 e Buglio in Monte (Sondrio) mappali 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 60, 7, 116, 117, 118, 8, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada privata da parte della sig.ra Melzani Maddalena. (Deliberazione n. V/50128).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 dicembre 1993, prot. n. 58051, dalla sig.ra Melzani Maddalena per la realizzazione di strada privata su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 7916, 7925, foglio 15 (per la parte relativa alle opere) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della

legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella manutenzione dei fabbricati rurali e nel mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 7916, 7925, foglio 15 (per la parte relativa alle opere) dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento igienico-sanitario al fabbricato denominato «Rifugio alpino Nicola» da parte del sig. Esposito Angelo. (Deliberazione n. V/50121).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 novembre 1993, prot. n. 50697, dal sig. Esposito Angelo per la realizzazione di opere di adeguamento igienico sanitario al fabbricato denominato «Rifugio Alpino Nicola» su area ubicata nel comune di Barzio (Como), mappale 3211, foglio 18A sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge D.R. del 16 luglio 1980, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono compatibili con i caratteri dei luoghi e non alterano gli aspetti che hanno determinato l'apposizione del vincolo paesaggistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto la realtà socio-economica locale in particolare il fenomeno turistico evidenziano l'importanza di adeguare il servizio del rifugio alpino denominato «Rifugio Alpino Nicola»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Como), mappale 3211, foglio 18A dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A3440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione di un rudere e la posa di una bacheca da parte dell'A.R.F. (Deliberazione n. V/50106)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio 1994, prot. n. 2424 e n. 2425, dall'A.R.F. per la realizzazione di ristrutturazione di un rudere e posa di una bacheca su area ubicata nel comunedi Bagolino (Brescia), mappali 5905, 3528, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 5905, 3528, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3441

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50134).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 novembre 1993, prot. n. 50638, dal comune per la realizzazione di un acquedotto su area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappale 72, foglio 51, (per l'area interessata alle opere) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che al termine dell'esecuzione delle opere la zona interessata non avrà subito alcun mutamento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel servizio delle attività agricole nei fabbricati denominati «Bait dei Fona»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia), mappale 72, foglio 51 (per l'area interessata dalle opere) dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il potenziamento dell'acquedotto comunale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50108).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 dicembre 1993 prot. n. 58442, dal comune di Madesimo per il potenziamento dell'acquedotto comunale su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 15, foglio 75, mappali 234, 208, 207, 206, 231, 188, 187, 186, 185, 205, 204, 230, 229, 228, 202, 249, 248, 247, 246, 243, 224, 198, 222, 221, 216, 197, 147, 285, 170, 169, 144, 168, 143, 142, 140, 139, 111, 138, foglio 76, mappali 69, 31, 10, 8, 6, 7, 17, 4, 2, 3, 11, 66, 12, 13, foglio 80, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire alla popolazione la normale fornitura di acqua potabile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale 15, foglio 75, mappali 234, 208, 207, 206, 231, 188, 187, 186, 185, 205, 204, 230, 229, 228, 202, 249, 248, 247, 246, 243, 224, 198, 222, 221, 216, 197, 147, 285, 170, 169, 144, 168, 143, 142, 140, 139, 111, 138, foglio 76, mappali 69, 31, 10, 8, 6, 7, 17, 4, 2, 3, 11, 66, 12, 13, foglio 80, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3443

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 23 novembre 1993, con la quale è stata approvata la proposta del cambio di denominazione della facoltà di economia e commercio in facoltà di economia in base alla tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 29 novembre 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 2 dello Statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore è sostituito dal seguente:

Art. 2. — L'Università cattolica è costituita dalle facoltà di:

giurisprudenza;
scienze politiche;
economia;
lettere e filosofia;
magistero;
agraria;
medicina e chirurgia «A. Gemelli»;
scienze matematiche, fisiche e naturali;
scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
lingue e letterature straniere.

Conseguentemente la dizione «Facoltà di economia e commercio», ovunque formulata nel suddetto Statuto, è sostituita con la dizione «Facoltà di economia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 marzo 1994

Il rettore: BAUSOLA

94A3468

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nell'omonimo corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario, con il quale è aggiunta la tabella XXVI-*ter*, relativa al diploma universitario in informatica;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1993;

Considerato che le autorità accademiche di questa Università hanno fatto proprie tutte le osservazioni di cui al predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 422 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inserito il seguente articolo e intitolazione:

Art. 423 (*Diploma universitario in informatica*). — Il corso di diploma in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di ulteriori insegnamenti complementari per complessive ventisei unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

I corsi tra i quali possono essere scelti gli insegnamenti complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

La scelta degli insegnamenti complementari viene effettuata dallo studente all'atto della sua iscrizione al secondo anno.

PIANO DI STUDI:

I Anno:

1) algebra (una unità didattica)
2) algoritmi e strutture dati (due unità didattiche)
3) analisi matematica I (una unità didattica)
4) architettura degli elaboratori (due unità didattiche)
5) geometria (una unità didattica)
6) programmazione (una unità didattica):
   a) laboratorio in architettura degli elaboratori (una unità didattica)
   b) laboratorio in programmazione (una unità didattica).

II Anno:

1) analisi matematica II (una unità didattica)
2) calcolo delle probabilità e statistica matematica (una unità didattica)
3) calcolo numerico (una unità didattica)
4) linguaggi di programmazione (una unità didattica)
5) sistemi operativi (due unità didattiche)
6) due unità didattiche complementari:
   a) laboratorio in linguaggi di programmazione (una unità didattica)
   b) laboratorio in sistemi operativi (una unità didattica).

III Anno:

1) basi di dati e sistemi informativi (una unità didattica)
2) ingegneria del software (due unità didattiche)
3) intelligenza artificiale (una unità didattica)
4) due unità didattiche complementari.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. (Seguono tabelle *A*, *B* e *C*: Aree disciplinari relative al diploma in informatica).

Le due unità didattiche di algebra e geometria devono contenere elementi di base di matematica discreta e due unità didattiche devono essere dedicate al calcolo differenziale ed integrale.

Nel rispetto delle tabelle il consiglio di corso di diploma potrà, dove richiesto, apportare delle modifiche allo statuto anche per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica; il corso di laurea in fisica; tutti i corsi della facoltà di ingegneria. Le strutture didattiche componenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico al corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

NORME TRANSITORIE FINALI

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di diploma.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1993

Il rettore

94A3466

DECRETO RETTORALE 2 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo ;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

storia della cultura tedesca;
storia della critica letteraria tedesca;
diplomatica (con contestuale eliminazione della disciplina «paleografia e diplomatica»);
storia della moneta;
ermeneutica e retorica;
teoria e metodologia generale della letteratura;
semeiotica del testo;
teoria e storia della retorica;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese;
aerofotografia archeologica;
bioetica;
filosofia della mente;
linguistica informatica.

Art. 2.

Nell'art. 33 relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

storia della medicina e delle istituzioni ospedaliere;
storia della scienza greca;
storia dell'informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 marzo 1994.

Il rettore

94A3467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio siglabile C.A.F. S.r.l.», in Torino.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1994 l'avv. Mario Pivano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio siglabile C.A.F. S.r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 1° luglio 1991 in sostituzione del dott. Raffaele Scalabrino, revocato.

94A3476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ente autonomo Fiera di Milano ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1994, registrato alla ragioneria centrale il 19 aprile 1994, registro n. 241, l'ente autonomo Fiera internazionale di Milano è stato autorizzato all'acquisto di immobili di cui ai contratti 90350 e 90351 stipulati in data 27 marzo 1992.

94A3477

Autorizzazione alla società «Confida amministrazione fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 3 maggio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società Confida amministrazione fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A3478

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere negativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Asti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine

controllata «Dolcetto d'Asti» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974 per includere nella zona di produzione del vino di cui trattasi la parte del territorio del comune di Canelli ubicata sulla sinistra orografica del torrente Belbo, ha espresso parere sfavorevole al suo accoglimento.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3480

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1963, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, i testi modificati dei sopracitati articoli nei termini di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»

Art. 6. — I vini «Colli Tortonesi», con una delle specificazioni di vitigno di cui appresso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto, con l'età si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole e persistente profumo carattestico;

sapore: secco, fresco, vivace, leggero con una punta di amaro di mandorla;

gradazione alcolica complessiva minima: 10;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione «Cortese» può essere utilizzata per designare vini frizzanti o spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e dei vini spumanti.

I vini di cui al precedente comma, all'atto dell'immissione al consumo, debbono avere una gradazione alcolica minima per lo spumante di 11,50 e per il frizzante di 10,50.

Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

94A3479

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 maggio 1994

Dollaro USA	1590,61
ECU	1859,10
Marco tedesco	965,18
Franco francese	282,02
Lira sterlina	2393,87
Fiorino olandese	860,44
Franco belga	46,900
Peseta spagnola	11,717
Corona danese	246,57
Lira irlandese	2349,49
Dracma greca	6,508
Escudo portoghese	9,339
Dollaro canadese	1154,88
Yen giapponese	15,265
Franco svizzero	1129,69
Scellino austriaco	137,25
Corona norvegese	222,81
Corona svedese	206,32
Marco finlandese	294,78
Dollaro australiano	1169,89

94A3553

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 maggio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 maggio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 16 agosto 1994 è di L. 98,15, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1994 è di L. 96,16 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 maggio 1995 è di L. 92,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A3533

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia bizantina.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A3515

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia slava.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A3516

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994).

All'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e dall'articolo 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;», si legga: «... e dall'articolo 1, *comma 1*, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;».

94A3547

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . L. 65.000
- semestrale . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189